



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3943/2016 R.G., promossa

DA

+++++

ATTORE IN APPELLO

CONTRO

+++++

CONVENUTA IN APPELLO

E

+++++

CONVENUTO IN APPELLO CONTUMACE

Causa in punto di punto di appello avverso la sentenza 198/2016 del giudice di pace di Sassari, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice in appello: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità del ++++++ in ordine al sinistro e, previa nomina di ctu (avanzata già in primo grado), condannare ++++++ s.p.a. ai sensi dell'art. 144 D.lgs. 209 del 2005 al pagamento del danno pari ad Euro 4.956,07, salvo veriore somma, oltre interessi dalla data sino al saldo a favore di ++++++; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.



Per parte convenuta in appello: A) in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 Bis C.p.C. per i motivi di cui all'espositiva; B) nel merito rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, assolvendo la ++++++++ ass.ni da ogni avversa pretesa; C) in via subordinata, dandosi atto della corresponsione della somma di Euro 1040 a favore dell'attore - appellante, assolvere la ++++++++ Ass.ni S.p.A. da ogni avversa ulteriore pretesa; D) in ogni caso con vittoria di spese del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata l'attore in intestazione adiva il giudice di pace di Sassari per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 27.2.2014 sulla S.S. 131, sulla quale egli, alla guida del veicolo di sua proprietà, era stato tamponato dal mezzo condotto dal ++++++che ne era il proprietario. Conveniva a tale fine in giudizio il proprietario del veicolo aveva colpito il suo e la di lui società assicuratrice che, costituendosi, rilevava come l'attore avesse promosso nanti il giudice di pace di Macomer azione per il risarcimento del danno al veicolo causato dal medesimo sinistro, contenzioso nel quale non aveva fatto minimamente cenno alle lesioni alla persona, così agendo in contrasto con il principio dell'unitarietà del diritto al risarcimento indicato dalla Suprema Corte, principio in ossequio del quale il ++++++ avrebbe da subito dovuto dedurre tutte le possibili voci di danno originati dallo stesso fatto lesivo. Alla luce di tali rilievi eccepiva l'inammissibilità della domanda e l'abuso dello strumento processuale; rilevava ancora che la stabilizzazione clinica dell'attore era stata raggiunta solo quattro giorni dopo rispetto alla data apposta all'atto di citazione nanti l'ufficio giudiziario di Macomer. Non contestava nell'an ma solo nel quantum la pretesa avversaria, rilevando come l'impossibilità di procedere ad un accertamento cinico strumentale della lesione lamentata dal ++++++++ ne precludesse ogni aspirazione di risarcimento del danno biologico permanente, come chiarito dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Infine, invitava a verificare la congruità delle spese mediche documentate ed evidenziava come tra il 2011 e il 2014 l'attore avesse subito altri tre



sinistri stradali con la conseguenza che alcun postumo poteva comunque ricondursi a quello di causa.

Previa istruttoria solo documentale, condotta nella contumacia del ++++++il giudice adito con sentenza del 25.3.2016 dichiarava l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per la violazione del principio di unitarietà del diritto al risarcimento del danno.

Avverso la citata pronuncia proponeva appello il++++++che affidava l'impugnazione alla contestazione dell'anzidetta violazione, atteso che sosteneva di non aver potuto procedere alla richiesta di risarcimento dei danni alla persona in quanto al momento dell'atto di citazione per il risarcimento dei danni al mezzo (9.5.2014), cui era seguita la transazione della lite, non si era ancora verificata la stabilizzazione dei postumi derivanti dalle lesioni alla persona, risalente al 13.5.2014, data a cui era seguito il necessario periodo di 90 giorni perché la compagnia assicuratrice lo sottoponesse a visita (tanto che prima del 13.8.2014 non sarebbe stato possibile promuovere alcuna azione giudiziaria); rilevava come la domanda fosse stata coltivata solo con la citazione dell'8.2.2015 perché nelle more la società assicuratrice aveva formulato un'offerta transattiva non ritenuta congrua ed accettata infatti a titolo di acconto sul maggior preteso. Insisteva, poi, nella quantificazione del danno indicata.

Si costituiva la controparte che ribadiva le sue difese in punto di ingiusta parcellizzazione della pretesa risarcitoria e di abuso dello strumento processuale, oltre che in tema di quantificazione del danno da lesioni fisiche.

Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parcellizzazione del credito risarcitorio riconducibile ad un unico fatto lesivo e generatore di danni – cui avrebbe fatto inammissibilmente ricorso l'odierno appellante secondo l'impugnata sentenza – non può più ritenersi una condotta assolutamente censurata dall'ordinamento e non meritevole di tutela alla luce dell'insegnamento espresso poco meno di un anno fa dalle Sezioni Unite della



Suprema Corte (4090/2017). Alla luce della citata pronuncia l'eventuale duplicazione di giudizi e di attività istruttoria e, in definitiva, il ricorso ad una tutela giurisdizionale frazionata possono ammettersi, senza che dunque sia possibile configurare la condotta del danneggiato come abuso dello strumento processuale, tutte le volte in cui le stesse siano sostenute da un interesse oggettivamente apprezzabile, interesse che nel caso di specie l'appellante ha ben spiegato già con la memoria depositata in 24.9.2015 e ribadito in questa sede. Tale condivisibile lettura poggia su due fondamentali dati: la mancanza di una norma che espressamente sanzioni con l'improponibilità le domande successivamente fatte valere e che, almeno astrattamente, avrebbero potuto essere coltivate nella stessa prima sede giudiziaria (si tratta di una scelta ermeneutica - che spesso ricorre e che non può non essere pienamente sposata - che ritiene che gravi censure, come la decadenza da una facoltà o l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda, possano essere solo frutto di un'espressa previsione normativa e non anche esito di fluttuanti quanto variegate interpretazioni giurisprudenziali, essendo necessario che la loro esistenza sia previamente e chiaramente conoscibile dalla parte) e l'esistenza, per contro, di un corredo di norme (come gli artt. 31, 40 e 104 c.p.c.) che disciplina proprio la riconduzione ad unità e senza censure di più cause connesse o aventi in comune le stesse parti o poste, ancora, in rapporto di accessorietà e che implica l'assoluta ammissibilità di domande fatte valere con diversi giudizi.

Nel caso di specie parte appellante ha chiarito le specifiche ragioni che non hanno reso possibile coltivare unitamente le pretese risarcitorie del danno al veicolo e quella del danno alla persona: la necessità di attendere la stabilizzazione clinica dei postumi, ma anche lo spatium deliberandi della società assicuratrice e i tempi delle successive trattative avrebbero inciso troppo sulla possibilità di una pronta realizzazione del credito risarcitorio per il danno al veicolo, rimasto inservibile a seguito del sinistro e infatti rottamato.



La sentenza impugnata, pertanto, deve essere riformata con la revoca della dichiarazione di “inammissibilità/improcedibilità” (rectius: improponibilità) della domanda proposta da ++++++++

La causa deve essere rimessa in trattazione, come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:

- in riforma della sentenza 198/2016 del giudice di pace di Sassari, revoca la dichiarazione di improponibilità della domanda proposta da ++++++++;
- rimette la causa in trattazione, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.

Sassari, 187.1.2018

il Giudice

